h	~7632/orm	Court -
Ruolo	Gen. Affari Cont. N. 5759/2010	SENT. N. 23-70/013
	(CAR)	= 57591010 = a
		N. 1426/13
	REPUBBLICA ITALIAN	
t	IN NOME DEL POPOLO ITAL	JANO
4	Il Giudice di pace di Barra, Avv. Nico ha pronunziato la seguente	
	sentenza	
1	nella causa iscritta al n. 5759/2010 Ruolo Gen. Affari Cont.	
	TRA	
	, nato a Napoli il , C.F.	,
e		C.F.
tutti resid	lenti in <b>Financia de la companya de la comp</b>	C.F.
	e n. 74/e, presso l' Avv. Andrea Gaudino, dal quale sono	elett.te dom.ti in Napoli, alla via
margine o	dell'atto di citazione;	a rapp.u e unest giusta mandalo a
		ATTORI
	Е	111.0.0
	, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te	e dom.ta in Napoli, al
_	presso lo studio dell'avv. dal quale è ra	appresentata e difesa in virtù di
procura in	calce alla copia notificata dell'atto di citazione;	
		CONVENUTA
-	NONCHÉ	
	in persona del legale rappresentante	p.t., con sede in
	CHIAMA	TA IN CAUSA CONTUMACE
	NONCHÉ	IN IN CAUBA CONTUMACE
	in persona del legale rappresentante p.t., co	on sede
	CHIAMAT	la in causa contumace
	O: Risarcimento danni.	
CONCLU	SIONI: Come da verbale.	

1

\*

The state of the s

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato l'08.03.2010,

Assumevano: - di avere acquistato presso l'agenzia **Consistente nel soggiorno dal 15.08.2009 al** 22.08.2009 in un monolocale per quattro persone presso l'Hotel / Residence

ad un prezzo di  $\in$  950,00 oltre spese da pagarsi in loco pari ad  $\in$  301,00; - che la struttura turistica appariva assai modesta per i numerosi disservizi non risolti dall'organizzazione del complesso alberghiero; - difatti, l'organizzazione turistica, diversamente da quanto annunciato in catalogo, non aveva programmato le attività sportive annunciate, non vi era il bagnino a bordo piscina, né vi era il servizio di animazione; in camera funzionavano male il frigorifero, il telefono e la televisione e si presentava insufficiente il servizio navetta; - ed ancora, il residence si presentava in pessime condizioni igienico sanitarie e perfino invaso da topi: - che quest'ultima circostanza veniva segnalata alla ASL SA, che interveniva sul posto.

Nell'impossibilità di addivenire ad un componimento della lite, gli attori si rivolgevano alla competente autorità giudiziaria e chiedevano accertarsi l'inadempimento della **della della della della della stessa** al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati nel limiti di  $\in$  5.000,00 vinte le spese di lite.

Si costituiva la che impugnava la domanda chiedendone il rigetto. Preliminarmente eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito. Ancora preliminarmente chiedeva di poter chiamare in garanzia la s.r.l.

Con ordinanza depositata in Cancelleria il 30.11.2010, il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta ed autorizzava la medesima alla chiamata in causa della s.r.l.

Non si costituivano la s.r.l.

Va premesso che la L. n. 1084 del 27.12.1977 ha dato piena ed intera esecuzione alla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23.04.1970. L'art. 1.1 della C.C.V. definisce come "contratto di viaggio" sia un contratto di organizzazione di viaggio. sia un contratto di intermediario di viaggio, ovvero "qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome di procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca". L'art. 1.5 definisce Organizzatore di un<sub>2</sub>viaggio "qualunque persona che abitualmente assume l'impegno definito al par. 2, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno". Non ha costituito oggetto di contestazione il fatto che l'agenzia sia un organizzatore di viaggi ed abbia concluso con gli attori un contratto di organizzazione di un viaggio.

2

L'art. 15 della C.C.V. disciplina la responsabilità dell'organizzatore di viaggi, che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo, relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, prevedendo che lo stesso "risponde di qualsiasi pregiudizio causato dal viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano". L'art. 15.2 prosegue disponendo che: "lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggio diligente nella scelta della persona che esegue il servizio".

Conformemente a quanto statuito dalla S.C., si ritiene che le due disposizioni si interpretino nel senso che la prima regola la responsabilità per i danni provocati al viaggiatore dalla mancata prestazione del servizio, la seconda la responsabilità per i danni derivati dalla carente esecuzione.

La responsabilità imputata all'organizzatore di viaggi, nei due casi, è disciplinata dalle norme che, nei rapporti tra le parti nel contratto di viaggio, regolano il tipo contrattuale di cui è oggetto la prestazione mancata o carente; nel secondo caso, costituisce limite all'imputazione della responsabilità dell'organizzatore di viaggi il fatto che questi si sia comportato in modo diligente nella scelta della persona o della struttura che esegue il servizio.

Nella fattispecie che ne occupa, dalla prova orale, nonché dalla documentazione fornita dagli attori ed in atti, è emersa la completa responsabilità del chiamato quale fornitore del servizio in ordine ai fatti dedotti in domanda. Né quest'ultimo, ha opposto alcuna valida argomentazione a propria difèsa, scegliendo di rimanere contumace.

Peraltro, gli attori hanno prodotto lettera del chiamato **esta della convenuta** spedita via fax al procuratore della convenuta **esta della convenuta** in cui si dichiara disposta "affinché ci sia una rapida e pacifica conclusione della questione" al "rimborso per una somma non superiore a  $\in$  2.000.00".

È emersa in tutta evidenza l'assoluta imprevidenza ed imperizia, nonché improvvisazione nell'organizzazione del servizio, che ha condotto gli attori a sostenere il disagio di una trasferta diversa da quella tanto desiderata e programmata".

Il disservizio ed il pressappochismo dell'organizzatore sono emersi in particolare allorquando gli attori, pur avendo presentato le proprie rimostranze, hanno tuttavia dovuto trascorrere una vacanza in pessime condizioni igienico sanitarie, in particolare per la presenza di topi nella struttura. Circostanza, quest'ultima, specificamente provata con testimoni.

E' dunque chiaro che sussiste una specifica responsabilità **della società** la quale non ha provato di servizio, e parimenti sussiste la responsabilità della società **della persona** la quale non ha provato di essersi comportata da organizzatrice di viaggi diligente nella scelta della persona alla quale ha affidato la vacanza degli attori, non avendo dedotto alcun elemento da cui poter desumere che l'essersi avvalsa di quel fornitore di servizio sia stato il frutto di un comportamento informato,

3

<sub>o</sub>culato e prudente, tale da far ragionevolmente prevedere che il servizio sarebbe stato reso in condizioni sulle quali gli attori potevano fare affidamento rivolgendosi a quell'organizzatore per il contratto che prevedeva quel pacchetto turistico.

Ricorrono nella fattispecie gli estremi della cosiddetta "vacanza rovinata". Ne consegue la totale e pacifica responsabilità della società convenuta **della cosidenta della in** ordine ai fatti lamentati. Appare condivisibile quanto statuito oltre che dalla dottrina, da decisioni di merito e di legittimità, che assegnano all'organizzatore del viaggio ogni responsabilità relativa allo stesso

In tema di danno non patrimoniale "da vacanza rovinata", inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori degli attori, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi. in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero. (Cassazione civile, sez. III, sent. 11.05.2012 nº 7256)

La Corte di Giustizia C.E., con sentenza 12.03.2002, c. 168/2000, intervenendo sulla normativa comunitaria relativa ai "viaggi tutto compreso", ha dato un'interpretazione favorevole al consumatore, ritenendo che la Direttiva 90/314/ CEE "riconosce implicitamente l'esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli corporali, tra cui il danno morale".

La Suprema Corte di Cassazione, con sent. n. 8827/2003 statuisce: "Il danno non patrimoniale conseguente all'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 C.P. e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale, ben può essere riferito dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, e in tal modo configura un caso determinato della legge al massimo livello, di riparazione del danno morale è risarcibile indipendentemente dai limiti di cui all'art. 2059 CC. Nella stessa linea è la sentenza della III Sez. della Corte ci Cassazione n. 13158/2003.

Nel caso di specie, all'inadempimento contrattuale consegue un minor godimento della vacanza. che si estrinseca in un danno non patrimoniale "da vacanza rovinata".

Si riconosce, quindi, la sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello patrimoniale: e quello che, ancorché non senza oscillazioni, dottrina e giurisprudenza individuano come il "Pregiudizio

che si sostanzia nel disagio e nell'afflizione subiti dal turista viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e riposo" (Guerinoni).

Secondo alcuni, il risarcimento del danno da vacanza rovinata potrebbe fondarsi sull'art. 13 della Convenzione di Bruxelles, che genericamente sancisce la responsabilità dell'organizzatore di viaggi per "qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale e parziale dei suoi obblighi di organizzazione, quali risultano dal contratto o dalla presente convenzione".

Secondo altri, invece, il fondamento della risarcibilità del danno da vacanza rovinata andrebbe ricercato nella stessa Direttiva sui "pacchetti tutto compreso", così come suggerito dalla interpretazione data dalla nota sentenza del 12.03.2002 della Corte di Giustizia Europea. in cui è riconosciuto "il diritto del consumatore al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso", in virtù della sempre maggiore importanza attribuita dagli ordinamenti giuridici moderni alle vacanze, divenute così importanti per la qualità della vita delle persone, da rendere il loro pieno ed effettivo godimento già di per sé un valore meritevole di massima tutela.

Nella fattispecie risulta provato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, gli attori si siano trovati a dover accettare la proposta di una vacanza diversa da quella prenotata.

E'pertanto pacifica la responsabilità della della quale organizzatrice del pacchetto turistico, nonché, conseguentemente dell' quale fornitore del servizio.

Appare, pertanto, equo il risarcimento dei danni, non soltanto di carattere patrimoniale, derivati dall'avere vissuto una vacanza non rispondente a quanto preventivamente convenuto tra le parti.

Questi elementi sono tali, a parere del giudicante, da consentirgli di liquidare il danno in esame ex art. 1226 CC. nella complessiva somma di € 2.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e comunque nell'ambito della competenza per valore del giudice adito. Alla stregua delle suesposte considerazioni, va dichiarata la responsabilità della società e della s.r.l.

Per l'effetto, la società va condannata al pagamento in favore di della somma di € 2.500,00

oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Alla soccombenza segue le condanna al pagamento in favore degli attori, con attribuzione al procuratore antistatario, delle spese del giudizio e delle competenze professionali, che si liquidano in dispositivo, di ufficio in mancanza di nota spese.

ya condannata a rivalere la società quest'ultima proverà di aver pagato a fronte, del presente giudizio in favore degli attori. La sentenza è stata emessa secondo diritto.

## P. Q. M.

